

STATUTO SOCIALE

1. È costituita una società per azioni con la denominazione:
"SERUSO S.p.A."
2. La società ha per oggetto le seguenti attività rientranti nella gestione dei rifiuti solidi urbani:
 - la costruzione e la gestione di impianti per la selezione dei rifiuti secchi ed omogenei, nonché la costruzione e la gestione di eventuali impianti per il trattamento di rifiuti urbani e speciali, comprese le attività ed i servizi connessi, ovvero, in alternativa, la conduzione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali da porre a disposizione di soggetti altri (cosiddetti gestori) incaricati dell'erogazione e della gestione dei suddetti servizi - ai sensi degli artt. 113 e 118 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - le attività di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei rifiuti, compreso il recupero energetico degli stessi.Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime in via strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
La società potrà altresì assumere (sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale) interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò sia direttamente che indirettamente.
3. La società ha sede in Verderio (LC).
Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune sarà deliberato a cura dell'organo amministrativo. L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire altrove succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, nonché di sopprimerle.
4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.
5. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e può essere prorogata.
6. Il capitale è determinato in Euro 1.596.346,95 (unmilione cinquecentonovantaseimilatrecento quarantasei virgola novantacinque) interamente versato ed è diviso in n. 3.091 (tremilanovantuno) azioni da nominali Euro 516,45 (cinquecentosedici virgola quarantacinque) cadauna, ai sensi dell'art. 2328 Codice Civile.
7. Ciascun socio potrà trasferire a terzi in tutto e in parte le proprie azioni, entro i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il socio che intende trasferire a terzi tutto o parte delle proprie azioni, dovrà informare gli altri soci, iscritti nel libro soci, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Gli altri soci potranno acquistare le azioni offerte, in proporzione delle azioni da essi possedute.
Entro trenta giorni da quello in cui è fatta comunicazione, gli altri soci dovranno comunicare all'alienante se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto. Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano



rinunciato.

8. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in misura pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 codice civile.

La società potrà assumere finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme in vigore; i finanziamenti dei soci saranno infruttiferi salvo diversa delibera dell'Assemblea.

I soci potranno altresì mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, somme di danaro, specificando il titolo del versamento effettuato alla società.

9. L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinati beni, attività sociali o azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia partecipazione.

10. Sono organi della società: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Agli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività alle quali si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

I soci:

- a) concorrono alla nomina dell'organo amministrativo secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- b) hanno diritto di ricevere copia dei verbali dell'organo amministrativo e di chiedere chiarimenti agli amministratori ed ai dirigenti della società.


Assemblea

11. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. Ogni socio ha un voto per ogni azione posseduta.

12. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nei casi consentiti all'art. 2364 Codice Civile per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del documento programmatico contenente le linee strategiche per l'attività della società con particolare riferimento agli investimenti ed alle innovazioni tecnologiche, nonché alle indicazioni economico-patrimoniali-finanziarie per l'anno successivo.

L'assemblea è altresì convocata in tutte le ipotesi di materie oggetto di deliberazioni di competenza della stessa Assemblea a norma di legge ovvero del presente statuto.



L'organo amministrativo, se lo ritiene opportuno, può facoltativamente convocare l'Assemblea per deliberare su specifiche materie.

L'organo amministrativo può convocare l'Assemblea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax munito di rapporto di ricezione, posta elettronica contenente la conferma dell'avvenuta lettura sul computer del destinatario, PEC (Posta Elettronica Certificata) o altri eventuali metodi, purchè la convocazione raggiunga il suo scopo almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

In ogni caso è valida l'Assemblea, riunita anche senza convocazione, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere data, ora e luogo di effettuazione dell'adunanza ed elenco degli argomenti da trattare.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio conferenza e/o per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

13. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.


14. La rappresentanza in Assemblea è regolata dalle norme contenute nell'articolo 2372 Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, constatare il diritto di intervento dei presenti e garantire il corretto svolgimento dei lavori.

15. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona eletta dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

16. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza dei soci e le maggioranze rispettivamente previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria relative ai documenti programmatici di cui all'articolo 12 lett. b) per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

17. L'organo amministrativo della società è costituito di regola da un Amministratore Unico. L'Assemblea ordinaria della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto al



massimo da cinque membri e comunque nei limiti numerici previsti dalle norme vigenti al momento della nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea decida di nominare un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti l'organo amministrativo collegiale avrà luogo, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 2369, comma 4 C.C., sulla base di liste presentate dai soci secondo il seguente procedimento:

a) almeno tre giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun socio potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere, anche nel caso di sostituzione dei consiglieri cessati nel corso del mandato prima della scadenza. A tale scopo, nell'elenco dei candidati dovranno essere inseriti, alternativamente, soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;

c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, ecc, ecc., sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;

d) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

e) risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista;


g) il candidato con il quoziente più elevato è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d). Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Ove consentito dalle inderogabili norme di legge, gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo che stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, con facoltà di rinnovo alla scadenza.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea con le modalità sopra descritte.

Non è, invece, prevista la nomina di Vice Presidenti.



18. Gli amministratori si radunano nella sede della società, sia altrove, purchè in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio conferenza e/o per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

19. Il Consiglio sarà convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso inviato per mezzo lettera raccomandata e/o a mezzo fax e/o posta elettronica e/o PEC almeno tre giorni liberi prima della data fissata per il Consiglio. In caso di emergenza, la convocazione dovrà essere notificata a ciascun membro (e a ciascun Sindaco effettivo) con telegramma o PEC almeno un giorno prima della riunione.

20. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, purchè il Consiglio sia composto da più di due membri.


Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale comunque entro i limiti fissati da leggi e/o regolamenti tempo per tempo vigenti in materia.

22. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Sono peraltro riservati alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le decisioni ed il conferimento dei poteri per acquistare, vendere o permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'articolo 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, iniziare procedimenti arbitrali.

23. L'organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili, al Presidente oppure ad un altro consigliere. Se l'organo amministrativo, oltre a quelle attribuite in primis ad un consigliere diverso dal Presidente, intende conferire deleghe anche ad un altro (secondo) consigliere, quest'ultimo (secondo amministratore munito di deleghe) potrà essere solo il Presidente, a

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It starts with a vertical line, followed by a series of loops and curves, ending in a large, open loop at the bottom.

condizione che l'assegnazione delle deleghe al Presidente sia stata preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Gli organi delegati riferiscono all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi su quanto previsto dall'art. 2381, quinto comma, Codice Civile.

L'organo amministrativo può nominare direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti o procuratori speciali.

Firma e rappresentanza sociale

24. La rappresentanza della società spetta con firma libera all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso e all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti delle deleghe gestionali a lui attribuite.

Spetta, inoltre, alle persone, anche estranee al Consiglio di Amministrazione, da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina.


All'organo amministrativo inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti, con attribuzione a detti procuratori dei relativi poteri compreso quello di transigere controversie.

Collegio Sindacale

25. Il funzionamento della società sarà controllato da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, funzionante ai sensi di legge.

A partire dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi e per il periodo di tempo nel quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Collegio Sindacale dovrà essere conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Sindaci effettivi, i Sindaci supplenti subentreranno secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio dei generi. Nella presentazione delle liste per l'elezione dei Sindaci, di cui appresso, ciascun socio dovrà includere - nella lista - almeno un candidato del genere meno rappresentato. Qualora il Collegio Sindacale nominato mediante il voto di lista fosse composto da membri di un unico genere, saranno eletti come Sindaci effettivi, nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, il primo candidato e il candidato del genere meno rappresentato collocato nella posizione successiva nella lista. I Sindaci supplenti saranno nominati secondo il meccanismo del voto di lista in modo tale da assicurare la sostituzione del Sindaco effettivo del genere meno rappresentato con un Sindaco supplente dello stesso genere.

La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti avverrà sulla base di liste presentate dai soci. Ciascun socio potrà votare per una sola lista. I voti



ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due e tre.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente. Risulteranno eletti Sindaci effettivi coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati. Risulteranno eletti Sindaci supplenti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti collocati nelle rispettive liste in posizione successiva ai candidati eletti Sindaci effettivi. Ciascun candidato può partecipare ad una sola lista. Il candidato con il quoziente più elevato è eletto Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della carica.

Revisione legale

26. La revisione legale è esercitata da una società di revisione o da revisori individuali purché indipendenti ed a condizione che risultino iscritti nell'apposito registro.

Bilanci ed utili

27. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.


28. Gli utili netti, dopo che è stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'Assemblea non deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

29. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso.

30. I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Scioglimento

31. Se si verifica in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri nel rispetto delle disposizioni del




Codice Civile e di eventuali leggi speciali.

Clausola compromissoria

32. Qualunque controversia dovesse sorgere nell'interpretazione e nell'attuazione del presente statuto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Le parti in conflitto, d'accordo tra loro, possono chiedere congiuntamente al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale o al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Lecco di nominare un arbitro unico o un collegio composto da tre arbitri per la decisione della controversia. L'organo arbitrale deciderà in via rituale, in applicazione delle norme del codice di procedura civile, e secondo diritto.

Rinvio

33. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni dettate dal vigente Codice Civile ed alle leggi speciali applicabili alla fattispecie.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.